

COMUNE DI SONCINO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA



TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1

L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune; è parimenti obbligatoria la osservanza delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dal Sindaco in dipendenza delle leggi e regolamenti vigenti.

La vigilanza sull'applicazione del regolamento di polizia urbana compete al Sindaco, il quale la esercita per mezzo degli agenti di polizia e degli uffici comunali.

Art. 2

Le richieste di licenze, di autorizzazioni e di nulla osta previsti dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, in competente bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti prescritti.

Art. 3

Nessuna attività può essere intrapresa prima che l'autorità comunale abbia regolarmente rilasciata la licenza, l'autorizzazione o il nulla osta cui essa è subordinata.

Art. 4

Le licenze, le autorizzazioni o il nulla osta di cui ai precedenti articoli debbono essere mostrati agli agenti incaricati dell'applicazione del presente regolamento, quando e dove vengono usati.

Il loro uso è fatto sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e modalità in essi indicate.

Art. 5

Per motivi di interesse generale e per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari o alle ordinanze particolari, il Sindaco può, in ogni tempo e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali, sospendere o revocare le concessioni rilasciate, senza diritto da parte dei concessionari di pretendere dal Comune indennità o compensi di qualsiasi specie.

Art. 6

Oltre le norme regolamentari e quelle indicate nelle licenze, i concessionari devono osservare le eventuali disposizioni date in luogo dai funzionari e dagli agenti municipali.

TITOLO II°

Occupazioni di suolo

Art. 7

Le occupazioni di suolo o di spazio pubblico possono essere consentite quando non creino ostacolo al pubblico transito e alla sicurezza della viabilità.

Le banchine stradali ed i marciapiedi possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sulla banchina e sul marciapiede deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza.

Art. 8

Anche per l'occupazione di suolo privato soggetto a servitù occorre l'autorizzazione dell'autorità comunale che la rilascerà, previo benestare del proprietario.

Art. 9

L'affissione di insegne, di tabelle o di leggende sui muri esterni degli edifici è subordinata ad autorizzazione comunale.

Le insegne, i quadri, le tabelle per pubblicità e le vetrine dei negozi non potranno protrendersi sulla pubblica via o sopra altro spazio pubblico, a qualunque altezza vengano collocati, se non in seguito a speciale concessione dell'autorità municipale.

Art. 10

Per i posteggi fissi è prescritta la licenza del Comune di durata non inferiore a due mesi e rinnovabile annualmente.

Le domande relative dovranno contenere lo scopo e la durata dell'occupazione e le indicazioni circa le dimensioni e l'esatta ubicazione dell'area da occupare.

Le licenze valgono soltanto per le persone, per il tempo e per lo scopo che in esse sono specificati.

Art. 11

I posteggi temporanei vengono concessi per periodi di tempo inferiori ai due mesi, soltanto negli spazi stabiliti dall'Autorità comunale.

Le quietanze delle tasse pagate valgono quale autorizzazione ad occupare suolo pubblico.

Gli utenti del suolo pubblico saranno tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se ed in quanto dovuta, in base alle disposizioni di legge in vigore ed in base alle tariffe deliberate dal Comune.

Dovrà inoltre essere corrisposta dagli utenti la tassa di concessione governativa se ed in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12

Tutte le concessioni di occupazione di aree pubbliche sono subordinate all'obbligo da parte del concessionario di non manomettere o comunque di danneggiare il suolo occupato.

Tali occupazioni non devono in ogni modo pregiudicare la sicurezza del traffico cittadino. I funzionari e gli agenti preposti alla vigilanza urbana promuoveranno immediatamente i provvedimenti di revoca ove riscontrassero violazioni alle norme di cui sopra.

I titolari delle concessioni saranno comunque tenuti responsabili civilmente anche di eventuali danni causati a terzi.

Art. 13

Le attrezzature e gli oggetti che servono al posteggio sono soggetti all'approvazione dell'Autorità comunale la quale potrà farne variare la forma, vietarne o limitarne l'uso.

E' fatto obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio, in modo igienico, ordinato e decoroso. Le tende dei banchi e dei veicoli dovranno essere sempre pulite ed ordinate e venire rimosse o sostituite, secondo le prescrizioni dell'autorità comunale.

Art. 14

In casi di provata necessità, l'autorità comunale, sentiti gli organi preposti alla viabilità e prescrivendo gli opportuni accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, potrà concedere deroghe alle norme di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Per le occupazioni con ponti di fabbriche, ripari, steccati, ecc., l'ufficio comunale competente, all'atto del rilascio della licenza, riscuoterà un acconto proporzionato all'area ed alla durata dell'occupazione.

Art. 15

I veicoli usati per il commercio ambulante sono soggetti alla tassa per i posteggi fissi in relazione alla superficie occupata dal veicolo o da eventuali tende o accessori.
La superficie verrà computata in base alla proiezione orizzontale delle massime sporgenze.

Art. 16

L'occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie, vasi di fiori, piante ornamentali, rastrelliere per biciclette od altri oggetti di uso o di ornamento, davanti agli esercizi, deve essere fatta con l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale per l'occupazione stessa.

E' vietato aumentare l'occupazione dello spazio oppure intralciare la circolazione pedonale.

L'occupazione di suolo con vasi o piante ornamentali, tavolini, sedie od altro, salvo le eccezioni concesse dall'Amministrazione comunale, s'intende autorizzata per i soli mesi estivi, cioè dal 1° Aprile al 30 Settembre.

Negli altri mesi dell'anno le piante ornamentali, i vasi, i tavolini, le sedie od altro, devono essere ritirati.

Durante le piogge, le sedie ed i tavolini che occupano lo spazio non devono mai essere ammonticchiati lungo i muri.

Art. 17

Le licenze di occupazione suolo per posteggi fissi sono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, qualora il concessionario non presenti, entro il 31 dicembre, espressa rinuncia scritta, accompagnata dalla licenza medesima.

Art. 18

La licenza di occupazione del suolo è revocabile nei seguenti casi:

- a) per il mancato pagamento anche parziale della tassa;
- b) per recidiva in contravvenzioni a norme annesse alla licenza cui siano incorsi il titolare o i suoi dipendenti;
- c) per cessione dell'uso dell'area o per sostituzione di persone nell'uso di essa, senza autorizzazione;
- d) per aver tenuto il posteggio e le annesse attrezzature in disordine o in modo indecoroso o quando si persista nella inosservanza delle norme igieniche;
- e) nel caso che il titolare ponga in vendita o comunque esponga oggetti, figure e stampe offensivi per la decenza e per il buon costume e sia stata presentata contro di lui denuncia all'autorità giudiziaria. La licenza potrà essere sospesa fino all'esito del procedimento e, in caso di condanna, revocata;
- f) quando il titolare abbia tenuto nel posteggio contegno scorretto od indecoroso;
- g) quando, senza giustificato motivo, non sia stato fatto uso del posteggio per almeno un terzo della durata della licenza;
- h) per l'occupazione di area maggiore o diversa da quella concessa;
- i) per inosservanza o inadempienza delle prescrizioni e condizioni alle quali la licenza è stata concessa.

TITOLO III°

Del Commercio e delle Attività ambulanti

Art. 19

La licenza per l'occupazione di suolo per esercitare il commercio od altre attività ambulanti non solleva il concessionario dall'obbligo di munirsi delle altre autorizzazioni eventualmente richieste per l'esercizio delle attività stesse.

Art. 20

Ai venditori ambulanti non è consentita alcuna occupazione, con posteggi fissi o temporanei, del suolo pubblico se non nelle zone fissate dall'amministrazione comunale.
Il commercio ambulante è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Art. 21

Entro un'ora da quella prevista per la cessazione delle vendite in forma ambulante, lo spazio concesso dovrà essere lasciato libero da merci e veicoli e, a cura del titolare della licenza di occupazione del suolo, pulito da carte e da altri rifiuti.

Art. 22

I venditori ambulanti dovranno disporre i veicoli in modo da non recare impedimento alla circolazione, osservando comunque tutte le norme inerenti alla disciplina stradale.

E' inoltre loro vietato :

- a) di vendere generi differenti da quelli precisati sulla licenza rilasciata dall'autorità comunale;
- b) di trattenersi in prossimità degli istituti di istruzione, luoghi di cura e di culto, qualora rechino disturbo;
- c) di gridare i prezzi, la qualità dei generi offerti in vendita, di usare strumenti sonori o comunque far ricorso ad atti che possano recare disturbo al passante od offesa al decoro ed alla quiete cittadina;
- d) di lordare in qualunque modo il suolo pubblico, mentre si fa obbligo ai venditori di generi alimentari da consumare sul posto, di tenere presso i posteggi, in luogo ben visibile, idonei recipienti porta rifiuti;
- e) di sostare a meno di 100 metri dai negozi che vendono gli stessi generi dell'ambulante.

Art. 23

Ai suonatori ambulanti, ai saltimbanchi, cantanti e simili, è vietato di esercitare la loro attività senza aver ottenuto il permesso dell'autorità comunale, la quale preciserà il luogo, le ore e le modalità in genere alle quali dovranno attenersi, al fine di evitare disturbo o molestia alla cittadinanza.

Art. 24

E' vietato sostare con carovane, carrozzoni o simili su piazze, vie ed altri luoghi pubblici del territorio comunale senza autorizzazione dell'autorità comunale.

TITOLO IV°

Tende

Art. 25

La concessione per l'installazione di tende solari protese su spazio pubblico è soggetta alla licenza dell'Autorità comunale e sarà concessa alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere targhe stradali per la denominazioni delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le tende sporgenti sul suolo pubblico dovranno avere il bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2 dal suolo ed una sporgenza massima di filo-facciata non superiore alla larghezza del marciapiede.

Di regola, le tende aggettanti sono proibite nelle strade prive di marciapiedi.

Non è consentita l'applicazione alle tende di tendine mobili che scendano al di sotto di metri 2 dal suolo.

Le tende non dovranno presentare strappi e dovranno essere mantenute pulite e potranno venire battute e spolverate solo dalle ore 7 alle ore 8; dovranno essere alzate al tramonto del sole insieme ai braccioli, sostegni ed intelaiature relative.

Non potranno essere esposte durante la pioggia od in caso di forte vento.

TITOLO V°

Spettacoli e Trattenimenti pubblici

Art. 26

I gestori di pubblici spettacoli, trattenimenti, attrazioni e giochi all'aperto, oltre ad ottenere la licenza di occupazione di suolo pubblico prescritta dal presente regolamento, dovranno essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Occorrerà altresì il nulla osta dell'autorità comunale per i trattenimenti di cui al precedente capoverso che si intendano tenere su suolo privato aperto al pubblico o visibili o percettibili dal suolo pubblico.

Art. 27

Nel concedere la licenza od il nulla osta l'Autorità comunale stabilirà le prescrizioni relative agli orari, all'uso degli altoparlanti ed in genere quant'altro necessario al fine di non turbare la quiete ed il decoro cittadino.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, le licenze ed i nulla osta di cui sopra saranno revocati in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni impartite.

TITOLO VI°

Ordine, Decoro e Quietè pubblica

Art. 28

Dall'ora dell'accensione dell'illuminazione pubblica e sino alla chiusura delle porte d'ingresso degli stabili adibiti ad abitazione, o comunque aperti al pubblico, gli anditi e le scale debbono essere convenientemente illuminati.

Art. 29

E' vietato lasciare incostuditi in luogo pubblico, cavalli o altri animali da tiro o da soma o di affidarne la guida o la custodia a persone incapaci.

E' vietato lasciar vagare polli ed altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in altri luoghi pubblici.

Gli animali, di cui è consentita la presenza nelle abitazioni, debbono essere tenuti in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato.

Art. 30

Nelle pubbliche vie ed in genere nei luoghi pubblici i cani debbono essere condotti al guinzaglio e muniti di idonea museruola.

I cani da guardia di case, giardini, orti e poderi, dovranno essere custoditi in modo che non possano aggredire o mordere i viandanti.

Art. 31

Sono vietati i rumori molesti per la quiete pubblica.

Gli apparecchi radiofonici, televisori, fonografi e simili, sia in locali pubblici che privati, devono essere fatti funzionare in modo da non arrecare disturbo ai cittadini che abitano nelle immediate vicinanze.

I suoni emessi dalle orchestre o da altri complessi di strumenti musicali o da singolo strumento, nonché da altoparlanti fissi o mobili, devono essere moderati per non disturbare la quiete ed il riposo degli abitanti della zona.

I lavoratori artigiani e le industrie che abbiano lavorazioni o macchine producenti eccessivo rumore o vibrazioni, devono adottare gli opportuni accorgimenti.

Dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 21 gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, devono essere usati in modo da non turbare la pubblica quiete.

La stessa limitazione vale anche per le orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

Chiunque intenda iniziare un'attività o un lavoro, anche temporaneo, che si presumano rumorosi o fastidiosi per gli abitanti, deve farne esplicita domanda al Sindaco.

Art. 32

Le operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti o polverone dovranno essere compiute in posti idonei adottando le necessarie cautele affinché le esalazioni non si propaghino o possano comunque arrecare danno o molestia al vicinato.

Art. 33

L'uso negli opifici di segnali acustici, come sirene, fischi od altro, è vietata dalle ore 19 alle ore 7 nei mesi da Ottobre ad Aprile e dalle ore 20 alle ore 6 negli altri mesi; nelle ore consentite deve essere esercitato esclusivamente per regolare l'entrata e l'uscita delle maestranze.

La durata del suono di tali segnali non deve superare i 10 secondi e la loro intensità deve essere moderata.

E' parimenti vietato il suono intenso e prolungato delle campane.

Art. 34

Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte.

Art. 35

E' vietato usare in pubblico linguaggio turpe o blasfemo e comunque contrario alla morale ed al buon costume od offensivo del sentimento religioso e patrio.

Art. 36

Sul suolo pubblico ed aperto al pubblico è vietato:

- a) stendere biancheria, panni, fili, ecc. lungo le vie pubbliche e nelle piazze;
- b) tenere esposti sui terrazzi, sui poggiali, sulle finestre e in altre parti esterne di edifici e di muri prospicienti luoghi aperti al pubblico, insegne, casse, vasi ed altri oggetti quando non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta;
- c) annaffiare fiori o piante in modo che l'acqua sgoccioli sulla via;
- d) sedere, sdraiarsi, dormire sui marciapiedi, sulle strade e piazze, sotto i portici e sulle soglie degli edifici prospicienti il suolo pubblico;
- e) depositare involti ed oggetti di qualsiasi genere sulle soglie stesse;
- f) introdursi e fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i portici, i loggiati e sulle scale degli edifici pubblici e di proprietà dei terzi per mangiare, bere, giocare, lordare, compiere atti contrari alla decenza o che rechino molestia alla quiete pubblica.

Art. 37

X Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è altresì vietato:

- a) gettare pietre, palle di neve, oggetti in genere, atti ad offendere o a lordare le persone;
- b) abbandonare sul suolo braci od altre materie in stato di combustione;
- c) esporre falci, ferri taglienti ed oggetti di qualsiasi forma e materia, nonchè stendere fili spinosi per uso di delimitazione, quando ciò possa recare danno ai passanti;
- d) giocare con palle, palloni, ecc. se non nei luoghi a ciò destinati dall'autorità comunale ed alle condizioni da questa prescritte;
- e) far ruotare o trascinare qualsiasi oggetto od attaccarsi a qualsiasi specie di veicolo in moto;
- f) circolare sui trampoli, pattinare sul ghiaccio o sciare sulla neve.

Art. 38

E' proibito di fare bagni nelle acque fuori dei luoghi fissati dall'Autorità comunale.

Dove ciò è permesso è vietato ai bagnanti di esporsi nella pubblica via od in pubblici esercizi in costume da bagno.

Art. 39

E' vietato, specialmente in occasione di pubblici spettacoli, di feste, cerimonie, pompe funebri, ecc., arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui lampioni della pubblica illuminazione, sulle cancellate, colonne, sui monumenti e sugli alberi, se non per ragioni di lavoro.

Art. 40

E' vietato strappare, lacerare, lordare ed alterare i manifesti e gli altri avvisi pubblici, nonchè danneggiare le tabelle ed i quadri adibiti alle pubbliche affissioni.

Art. 41

Chi esegue lavori o deve usare scale od altri attrezzi similari sul suolo pubblico, oltre che ottenere il permesso della Autorità comunale, dovrà adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare pericolo, danno o molestia ai passanti.

Art. 42

E' vietato in luogo pubblico soddisfare i bisogni corporali fuori dai manufatti a ciò destinati.

E' proibito imbrattare od in qualsiasi modo danneggiare orinatoi e latrine pubbliche e gli oggetti posti in essi.

TITOLO VII°

Nettezza dell'Abitato

Art. 43

E' proibito, sia di giorno che di notte, gettare ed accumulare sulle aree pubbliche, rottami, immondizie, macerie e calcinacci, avanzi di frutta e di erbaggi ad altri rifiuti sia liquidi che solidi.

aggiungere (43 bis) - uso dei secchi
veri

Art. 44

Nelle case, nelle aree aperte e nei cortili compresi nell'abitato, è vietato ammassare immondizie e spazzature.

L'eventuale deposito di immondizie negli orti dovrà essere effettuato in conformità delle norme igieniche vigenti allo scopo di evitare esalazioni e danni al vicinato.

Art. 45

E' vietato scuotere, spolverare e battere dalle porte e finestre prospicienti il suolo pubblico, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro.

E' tollerato che tali operazioni vengano compiute, con le dovute cautele, dalle finestre di quelle abitazioni che non hanno apertura verso i cortili interni, non oltre le ore 7,30 nei mesi da Maggio a Settembre e non oltre le ore 8,30 negli altri mesi.

Art. 46

La lavatura delle insegne e delle vetrine esterne dei negozi dovrà essere fatta in modo da non recare molestia o danno ai passanti.

Art. 47

Le vetrine dei negozi e le loro decorazioni, le porte dei negozi e delle case, le imposte a piano terreno tinteggiate o verniciate di fresco, finchè non siano asciutte, dovranno essere segnalate visibilmente e in caso di necessità protette verso i punti di pubblico passaggio.

Art. 48

Il trasporto del letame e delle altre materie maleodoranti dovrà essere effettuato sotto l'osservanza del seguente orario:

- nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre, dalle ore 22 alle ore 7;
- nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre, dalle ore 23 alle ore 6;
- nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto dalle ore 24 alle ore 4.

Il trasporto di tali materie dovrà essere effettuato con veicoli costruiti in modo da evitare ogni spargimento od esalazione molesta, in conformità delle norme stabilite dal Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 49

Lo scarico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci, materiali terrosi, ecc., dovrà essere eseguito nei luoghi appositamente destinati dall'Autorità comunale.

Il materiale dovrà essere spianato a cura di coloro che ne hanno effettuato il trasporto.

I contravventori, oltre a soggiacere all'ammenda, dovranno provvedere, nel più breve termine, alla rimozione dei materiali abusivamente depositati in altri luoghi.

Art. 50

I canali che scorrono nell'interno dell'abitato, a cura di coloro che ne fruiscono, devono essere tenuti costantemente puliti in modo che dalla superficie dell'acqua non emergano erbe o fango e non diano luogo ad esalazioni metifiche.

Non è permesso gettare nei corsi d'acqua o spandere o depositare lungo le loro sponde, materiali di rifiuto di qualunque genere.

TITOLO VIII°

Edifici Pubblici e Manufatti di Uso Pubblico

Art. 51

E' proibito danneggiare o deturpare gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri e le cancellate degli orti e dei giardini, i marciapiedi e le pavimentazioni stradali in genere, i cartelli indicatori, nonchè imbrattare detti manufatti con scritte, disegni, macchie e simili.

Art. 52

Nei viali, nelle vie alberate e nei luoghi adibiti a pubblico giardino è fatto divieto di:

- a) entrare nelle aiuole, cogliere od estirpare fiori ed erbe o lasciarvi entrare animali;
- b) guastare, imbrattare e smuovere i sedili, guastare o smuovere i cartelli ivi collocati dall'autorità comunale;
- c) danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti e siepi, lasciarvi pascolare bestiame, anche solo sui margini delle alberate, dei fossi e delle strade;
- d) rompere, smuovere od imbrattare in qualsiasi modo paletti di sostegno, fili di ferro, cordone o qualsiasi altro oggetto posto a riparo delle piante, boschetti, aiuole e tappeti erbosi;
- e) sdraiarsi sulle panchine per dormirci o assumervi atteggiamenti indecorosi.

Art. 53

E' vietato:

- a) otturare le pilette dei pubblici orinatoi ed introdurre materie ingombranti nei canali di scolo;
- b) recare in qualsiasi modo danno ai tubi conduttori del gas, alle condutture elettriche ed a qualsiasi oggetto od impianto o apparecchiatura dei pubblici servizi;
- c) rimuovere od ingombrare i chiusini delle fognature o degli acquedotti o comunque danneggiare i relativi impianti;
- d) sporcare l'acqua delle fontane e vasche pubbliche, lasciarvi cadere materie estranee, lavarvi biancheria, panni, indumenti e simili;
- e) otturare le bocchette delle fontane, delle fogne e delle rogge ed introdurre in esse qualsiasi cosa che possa cagionare la ostruzione;
- f) asportare acqua dalle fontane e dalle fontanelle con qualsiasi mezzo, per irrigare ortaglie o giardini; o per qualsiasi altro motivo per cui occorra tale quantità da toglierne o restringerne l'uso agli altri utenti;
- g) provocare comunque stati di pericolo pubblico tali da intralciare l'indenne esercizio delle attività private.

TITOLO IX°

Neve e gelo

Art. 54

Durante e dopo le nevicate i proprietari, gli inquilini ed i custodi degli immobili propicianti il suolo pubblico, dalle ore 8 alle ore 20 e per tutta la lunghezza dell'immobile, debbono:

- a) sgomberare dalla neve i marciapiedi, oppure lo spazio antistante l'immobile, per una larghezza di metri 1,50. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi dei pozzetti stradali;

- b) nel caso si verifichi il congelamento della neve o dell'acqua, sempre sul medesimo tratto di marciapiede, spargere segatura, sabbia, od altro materiale idoneo ad evitare sdruciolamenti.

Art. 55

In caso di nevicata i proprietari degli stabili dovranno accertarsi della resistenza dei tetti e dovranno provvedere all'immediato alleggerimento di essi, appena il sovraccarico sorpassi i limiti di sicurezza.

E' proibito scaricare la neve sul suolo pubblico.

La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi stabiliti dal Comune.

I balconi ed i davanzali debbono essere sgombrati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti.

Art. 56

I concessionari di licenza comunale per l'uso di suolo pubblico con banchi, baracche, chioschi, edicole, posteggi per auto, moto, biciclette e simili, hanno l'obbligo di spazzare la neve dal posto loro concesso e dal tratto contiguo per almeno un metro all'intorno.

TITOLO X°

Prevenzione Estinzione Incendi

Art. 57

E' vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità municipale.

Art. 58

I fabbri, i maniscalchi e gli altri operatori che impiegano fiamme libere e materie incandescenti, debbono lavorare nelle loro officine in modo da garantire che non vadano a cadere faville e scorie su spazi pubblici e nelle proprietà di terzi.

Per le operazioni che non possono essere svolte in officina, ma necessariamente sul suolo pubblico o presso terzi, dovranno essere adottate le opportune precauzioni onde evitare lo sviluppo di incendi e danni alle persone.

Art. 59

E' assolutamente vietato a chiunque di disperdere materie infiammabili sul suolo pubblico e privato e, in particolare, in fognature od in cunicoli in genere.

Art. 60

I condotti da fumo debbono essere tenuti puliti in modo da impedire l'accumulo di fuliggine facilmente incendiabile.

Di conseguenza, tali condotti devono essere spazzati, preferibilmente con metodo meccanico, mediante appositi scovoli, ogni qualvolta occorre e, di regola, una volta all'anno se fanno parte di case private, ed una volta ogni quattro mesi quelli di trattorie, alberghi, tintorie, forni, fabbriche ed officine in genere.

Art. 61

I camini debbono rispondere, per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, le sporgenze e le distanze, alle modalità stabilite dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento comunale di Igiene.

Gli sbocchi devono essere collocati in modo che le esalazioni non provochino molestie ai vicini e non costituiscano pericolo per le persone e per le cose.

In casi particolari potranno essere richieste apparecchiature per la depurazione del fumo.

Art. 62

L'Autorità comunale, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, potrà obbligare i proprietari di case, fabbriche, magazzini, negozi, ecc., ad eseguire tutte quelle opere nei loro fabbricati che saranno riconosciute necessarie ad eliminare pericoli di incendio.

Art. 63

I tubi del gas, fermo restando quanto disposto dal regolamento edilizio comunale, non possono essere collocati a contatto dei condotti per fumo, nè in località adibite a deposito di materiale infiammabile e combustibile.

Quando non funzionano gli apparecchi di utilizzazione, i rubinetti di intercettazione devono essere tenuti chiusi, specialmente quelli annessi ai dispositivi di misura.

Art. 64

Chiunque si accorga di un incendio sviluppatosi o comunque di un sinistro che comporti pericolo pubblico, tanto nella proprietà sua che altrui, ha il dovere di avvertire immediatamente il Comando dei Vigili del Fuoco più vicino, col mezzo più celere e più sicuro.

Art. 65

L'obbligo di cui all'articolo precedente è esteso alle ditte, alle istituzioni pubbliche e private ed ai privati i quali possiedono una organizzazione propria di difesa contro gli incendi ed anche quando le proporzioni dell'incendio siano tali da dare la certezza che i soccorsi di iniziativa privata siano sufficienti allo spegnimento.

Chiunque abbia intrapreso l'opera di spegnimento, all'arrivo dei Vigili del Fuoco, dovrà uniformarsi alle disposizioni che il comandante delle squadre di intervento riterrà opportuno impartire.

Art. 66

I proprietari e gli inquilini delle case dove sia accaduto un sinistro e di quelle vicine, non potranno opporsi al libero accesso in esse degli uomini di soccorso e al deposito momentaneo di mobili, di masserizie, ecc.

Art. 67

I proprietari ed i possessori di immobili o di stabilimenti nei quali esistano impianti di spegnimento fissi ed attrezzature antincendi, sono tenuti ad assicurare le condizioni di efficienza fissate dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Eventuali modifiche dovranno essere fatte previo nulla osta del Comando stesso.

Art. 68

Tutti gli impianti e le aziende in cui si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono sostanze che presentano pericoli di incendio o di scoppio, all'uopo classificati dalle disposizioni vigenti sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 69

L'esercizio degli impianti e delle attività di cui al precedente articolo, anche se di uso privato, industriale o commerciale di piccola entità, per i quali non è prevista licenza alcuna, è subordinato al « nulla osta » del Comando dei Vigili del Fuoco.

Tale « nulla osta » è anche necessario ai fini della concessione o del rinnovo, da parte dell'autorità competente, della licenza di esercizio delle attività e degli impianti suddetti e deve essere unito alla licenza stessa e presentato ad ogni richiesta degli Agenti incaricati.

Dovrà, comunque, essere richiesta nuova visita di prevenzione incendi in caso di voltura di licenza e nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche.

TITOLO XI*

Materie combustibili ed infiammabili

Art. 70

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nel D. M. del 27 settembre 1965, dovrà farsi esibire dall'interessato il « certificato di prevenzione incendi » rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 71

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi. Dall'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 72

Nell'ambito del territorio comunale, il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona:

Esso viene espletato:

- a) per mezzo di visite del Comandante dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle Autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;
- b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei Sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso indicati, ogni qualvolta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dall'accertamento dell'efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 73

Gli stabilimenti, depositi e simili come previsto dal comma c) dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Art. 74

Sono soggetti alle visite ed ai controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nel D. M. 27 settembre 1965.

Art. 75

Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali.

Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio.

Art. 76

Le competenti Autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopraluogo rilascerà un apposito certificato di prevenzione incendi dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi. Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite con la periodicità stabilita dal Decreto Ministeriale 27 settembre 1965, nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive od infiammabili di categoria II e III, delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle rivendite ove saranno triennali.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P. S. e dei Vigili del Fuoco.

Art. 77

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nel D. M. 27 settembre 1965, « il certificato di prevenzione incendi » rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica o dei Vigili del Fuoco.

Art. 78

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloido deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande del Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 79

I compensi che gli interessati dovranno corrispondere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i necessari sopraluoghi e per il rilascio dei certificati di prevenzione incendi sono fissati dalla Legge 26 luglio 1965, n. 966.

Industrie insalubri e pericolose

Art. 80

Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato coi Decreti Ministeriali 12 luglio 1912 e voci aggiunte con i Decreti Ministeriali rispettivamente 15 ottobre 1924 e 26 febbraio 1927.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato quante volte l'industriale che la esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare la attivazione e subordinarla a determinate cautele.

Art. 81

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art. 151 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 82

Nessuno può impiantare od esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'articolo 80 senza uno speciale permesso dell'autorità municipale, osservati gli artt. 63, 64 e 65 della Legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la precisa spiegazione di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a guarentigia del vicinato e degli operai.

Art. 83

Il Sindaco su tale istanza procede — a spese del richiedente — a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale sanitario e la Commissione Comunale Edilizia, ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

Art. 84

Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria, il Sindaco pubblica inoltre, con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessati in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla chiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessario, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si credono gravati, possano reclamare al Prefetto che provvede sentito il Consiglio Provinciale di Sanità e, se occorre, l'Ufficio del Genio Civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 64 del citato T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 85

Per gli stabilimenti compresi nella seconda categoria, la Giunta Municipale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopraluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro la autorizzazione da concedersi.

Art. 86

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di I e II categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art. 87

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità comunale intende vincolare il permesso.

Art. 88

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 89

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purchè non vi si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al Comune.

Art. 90

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 91

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fra parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

TITOLO XIII°

Commercio ed Annona

Art. 92

L'esercizio del commercio per la vendita al pubblico, sia in sede fissa che ambulante, è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle eventuali norme che saranno emanate dall'autorità comunale.

Art. 93

Gli esercenti devono osservare il calendario e l'orario di apertura e di chiusura fissati da decreto prefettizio, di cui dovrà essere esposta copia nei locali dell'esercizio, in maniera ben visibile e ben leggibile per il pubblico.

Art. 94

Ai negozi di vendita al pubblico è fatto l'obbligo di indicare con appositi cartellini o con tabelle, comunque in modo ben visibile, i prezzi di vendita delle singole merci.

I cartellini dovranno portare un singolo prezzo in modo tale da non dar luogo ad equivoci, sia per la dicitura, sia per il luogo in cui vengono collocati.

Art. 95

I negozi, gli spacci, le rivendite e simili, aperti al pubblico, debbono sempre essere sufficientemente illuminati.

Art. 96

Le bilance e le misure in uso presso i negozi debbono essere collocate in modo che il compratore possa sempre facilmente controllare il peso delle merci acquistate.

Il venditore dovrà aver cura che le bilance e le misure siano mantenute pulite ed in perfetto funzionamento.

Art. 97

Ai sensi della Legge 30 aprile 1962, n. 283, le persone addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande devono essere munite di apposito libretto di idoneità fisica rilasciato dall'Ufficiale sanitario. Sono tenute, inoltre, a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti.

In particolare, al personale suddetto, ai sensi del decreto del Medico Provinciale di Cremona in data 17 maggio 1965, n. 2032, è estesa l'obbligatorietà della vaccinazione antitiflica prevista dal D.C.G. 2 dicembre 1926.

TITOLO XIV

Sanzioni Amministrative

Art. 98

Qualora la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite in conformità dell'art. 106 della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e dell'art. 9 della Legge 12 luglio 1961 n. 603 e delle norme per la tutela della circolazione stradale e della Legge 3 marzo 1967, n. 137.

Per le contravvenzioni previste nel comma precedente il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accettato la contravvenzione.

La misura della somma che deve essere pagata a sensi del comma precedente, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco.

L'oblazione in via breve non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 99

Nel caso in cui non abbia luogo l'oblazione in via breve, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può richiedere che la somma da pagarsi a titolo d'oblazione sia determinata dal Sindaco entro il limite dell'ammenda stabilita in conformità con l'articolo precedente.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che può presentare domanda di oblazione entro dieci giorni da quello della notifica, a sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente tale termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, l'autorità comunale può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dal T. U. della legge comunale e provinciale.

Art. 100

Qualora la contravvenzione non sia stata definita o in via breve o in via ordinaria, il verbale relativo è trasmesso, a cura dei competenti organi comunali, all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 101

Le somme riscosse a titolo di sanzione per le contravvenzioni al presente regolamento, sia per effetto delle oblazioni, sia in seguito a condanna, spettano al Comune; un terzo di esso è devoluto, con le modalità all'uopo stabilite dal Consiglio Comunale, agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.

La liquidazione verrà disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 102

Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione dopo l'intervenuta approvazione dell'Autorità di tutela.

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI (1)

(D. M. 12 luglio 1912) (2)

Industria di Prima classe che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni :

- Acido cloridrico (fabbricazione)
- Acido nitrico (fabbricazione)
- Acido picrico (fabbricazione)
- Acido solforoso e solfiti preparati con gas solforoso
- Arrostimento dei minerali solforati in genere
- Acido solforico (fabbricazione)
- Acido stearico (fabbricazione mediante distillazione)
- Albumina (fabbricazione)
- Allume (estratto d'allumite)
- Amido (preparato per macerazione)
- Anilina (fabbricazione)
- Argento (disargentazione e coppellazione)
- Arsenico e antimonio (fabbricazione dei prodotti di)
- Asfalto e bitumi (fabbricazione)
- Bario cloruro e altri sali di bario, ottenuti per riduzione del solfato di bario (fabbricazione)
- Bismuto (sali di)
- Bleu d'oltremare (fabbricazione)
- Canapa, lino (macerazione)
- Carbone animale
- Catrame di origini diverse ed olii minerali (distillazione)
- Ceneri d'orefice (trattamento col piombo)
- Cloro, cloruro di calce secco o sciolto (fabbricazione)
- Colcotar, rosso di Prussia, d'Inghilterra (fabbricazione)
- Colle animali (fabbricazione)
- Combustibili agglomerati; mattonelle piriche (fabbricazione con pece grassa)
- Corde armoniche (dalle budella, fabbricazione)
- Cromo (composti di)
- Dégras (fabbricazione)
- Fecola, V. Amido
- Ferrugine e cloruro ferrico
- Fiammiferi di fosforo (fabbriche che impiegano fosforo bianco) salvo gli effetti della legge 23 giugno 1910, n. 366
- Fosforo (fabbricazione)
- Gelatina (fabbricazione) V. Colle animali
- Grassi (fusione a fuoco nudo dei)

(1) V. art. 216 del T. U. 1934 delle leggi sanitarie e gli artt. 93 e segg. del regolamento generale sanitario, approvato con R. D. 3 febbraio 1901 n. 45.

(2) Pubblicato nella G. U. 27 luglio 1912, n. 177.

- Guano (fabbricazione)
- Inchiostri da stampa (fabbricazione)
- Ingrassi artificiali (fabbricazione)
- Materie fecali, V. residui animali
- Mercurio (fabbriche di preparati e colori, distillazione, torrefazione dei minerali)
- Minio e litargico (trattamento per via ignea dei minerali di)
- Naftalina (depurazione) V. Catrame
- Nero fumo (fabbricazione) V. Catrame
- Nitrobenzina, V. Anilina
- Olii animali (preparazione e distillazione)
- Olii (raffinerie in stabilimenti che non abbiano impianti o dispositivi per impedire le esalazioni fetide) (1)
- Olio delle sanse (estrazione dell'), mediante il solfuro di carbonio
- Olio di crisalidi (estrazione dalle)
- Ossa (deposito di)
- Pergamena animale (fabbricazione)
- Perfosfati, V. Ingrassi artificiali
- Residui animali (industria dei)
- Sangue (industria dei prodotti del)
- Secrétage
- Segno, V. Grassi
- Soda (fabbricazione col metodo Leblanc)
- Solfo (fusione e distillazione, calcaroni, forni a storte e Gill, in cui si effettua liberamente la fusione)
- Solfuro di carbonio (fabbricazione e depositi)
- Spazzature (depositi)
- Stagno (industria dei sali di)
- Vernici grasse (fabbricazione delle)
- Zucchero (fabbricazione dalle barbabietole)

(1) Voce aggiunta con D. M. 26 febbraio 1927 (G. U. 4 marzo 1927, n. 52)

Industrie di Seconda classe che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato:

- Acetati (industria degli)
- Acido acetico (purificazione)
- Acido ossalico (fabbricazione)
- Acido salicilico (fabbricazione)
- Acido stearico (per saponificazione calcare)
- Acido tartarico (fabbricazione)
- Anilina (colori di)
- Alcool (distillazione dai cereali e dai tuberi)
- Amido (fabbricazione con metodi che non siano a base di macerazione)
- Ammoniaca (fabbricazione)
- Bacçalà (depositi e cisterne per dissalare)
- Battitura di fili, cuoi, tele, borra, pelli, crini
- Bianco di zinco (fabbricazione)
- Birra (fabbricazione)
- Bleu di Prussia (fabbricazione)
- Calce (fabbricazione)
- Candele (preparate con acidi grassi, cera, paraffina, spermaceti, ecc.)
- Capelli di feltro e di tela (fabbricazione)
- Caratteri di stampa (fonderia)
- Carta (fabbricazione)
- Caucciù e guttaperca (fabbricazione)
- Cemento (fabbricazione)
- Cera (fusione e depurazione)
- Ceralacca (preparazione)
- Cerussa e colori a base di piombo (fabbricazione)
- Combustibili agglomerati e mattonelle piriche (fabbricazione con pece secca)
- Concerie
- Doratura e argentatura dei metalli (a fuoco)
- Fecola, V. Amido
- Ferrocianurie e ferricianuri (fabbricazione)
- Fiammiferi di fosforo (fabbriche che impiegano fosforo rosso)
- Fiammiferi di fosforo (depositi)
- Filatura cotone e lino
- Filatura di canapa
- Fonderie (di rame, ottone, piombo, ferro, bronzo)
- Gas e gas carburanti (fabbricazione)
- Gesso (fabbricazione)
- Glucosio e destrina con ricuperazione del nero animale (preparati)
- Imbianchimento con ipocloriti e gas solforoso
- Lacche (fabbricazione)
- Lana meccanica (fabbricazione e carbonizzazione)
- Lana sudicia e crine (lavatura)
- Macinazione dei minerali
- Macinazione delle sanse
- Maioliche (fabbricazione)

- Marocchini, V. Conterie
- Mercuriali composti (preparazione)
- Metallurgici (stabilimenti)
- Pallini da caccia (fabbricazione)
- Panni (fabbricazione)
- Pelli fresche, V. Conterie
- Pesce (depositi e cisterne per dissalare), V. Baccalà
- Porcellane (fabbricazione), Vetriere conterie
- Potassa delle melasse (estrazione)
- Sapone (fabbricazione)
- Scagliola, V. Gesso
- Soda (fabbricazione col processo Solvay)
- Specchi (argentatura e doratura coll'amalgama)
- Stoviglie di terra, V. Maioliche
- Stracci (cernita e depositi)
- Tabacchi (manifattura dei) (1)
- Taffetà (cerate e tele cerate)
- Tele dipinte, tessuti impermeabili
- Tintorie
- Torba (carbonizzazione), V. Gas
- Trattura dei bozzoli e filatura (cascami)
- Verniciatura a fuoco degli oggetti metallici (stabilimenti)

(1) Voce aggiunta con D. M. 15 ottobre 1924 (G. U. 27 ottobre 1924, n. 252).

Approvato con deliberazione N. 6 adottata dal Consiglio comunale nella
seduta del 3 gennaio 1970


IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicato all'Albo Pretorio il giorno festivo 4-1-1970 senza opposizioni.

li 5-1- 1970



IL SEGRETARIO

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 30-1-1970
N. 758 Dir. 5 - N. 613 spec

Il Presidente
Fto: Capasso